



Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine



GUIDA ALLA DETASSAZIONE 2009

Sommario

Detassazione	3
Per il 2009 premiata l'innovazione e la produttività, restano esclusi gli straordinari	3
Il decreto anticrisi	4
Voci detassabili	4
Cosa dice la norma	5
Come deve procedere il lavoratore	5
Come opera il datore di lavoro sostituto d'imposta	6
Schema riassuntivo per la detassazione dei premi per il 2009	7
Dati generali	7
Limite massimo detassabile 6.000 euro	7
Reddito massimo del lavoratore 35.000 euro	7
Dichiarazioni del lavoratore	8
Modello Cud per monitorare	8
Sostituto libero di decidere	8
Sostituto applica la detassazione	8
Verifica delle voci detassabili	9
Caratteristiche delle somme detassabili	11
Criterio di cassa per i premi (punto c della norma)	12
Compensazioni	12
Incrementi di produttività	12
Situazioni consolidate	12
Riepilogo dichiarazioni	13

DETASSAZIONE

Tipologia : confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%

Somme detassate : premi di produttività (esclusa la proroga per gli straordinari)

Durata : tutto il 2009

Requisiti : reddito anno precedente fino a 35.000 euro – somme erogate fino a 6.000 euro

PER IL 2009 PREMIATA L'INNOVAZIONE E LA PRODUTTIVITA', RESTANO ESCLUSI GLI STRAORDINARI

Detassazione flessibile nel 2009: i premi di produttività vanno intesi in senso estremamente estensivo. La conferma sulla definizione elastica del termine e sulla validità delle libere scelte aziendali arriva direttamente dal Ministro Sacconi, intervenuto al III° Forum Lavoro organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 14 gennaio. L'applicazione ampia della norma, più volte ribadita dallo stesso Ministero nelle circolari emesse nel corso di questi mesi sperimentali, è stata quindi oggi confermata. Siamo in presenza di un cambiamento del modello di relazioni industriali: anche senza la formalizzazione di accordi collettivi nazionali, gli incrementi di produttività possono essere creati e gestiti direttamente dall'impresa.

Il decreto anticrisi

Risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti saranno alla base della concessione delle somme detassabili per tutto il 2009. Ricordiamo che il pacchetto anticrisi (art. 5 della legge n. 2/09 di conversione del dl anticrisi) ha escluso la voce degli straordinari dalle misure sottoposte a detassazione (per scelte delle organizzazioni sindacali che hanno preferito l'elevazione della soglia di reddito dei beneficiari).

Rispetto al primo sperimentale provvedimento durato sei mesi, la nuova legge riduce il ventaglio delle somme agevolate, ma aumenta sia il limite massimo concesso (6.000 euro), sia il limite di reddito per poterne usufruire (35.000 euro). Rimangono invariate le modalità di erogazione, le dichiarazioni da produrre e i possibili conguagli nel corso del rapporto ed in sede di dichiarazione dei redditi.

Voci detassabili

Il decreto anticrisi prevede la detassazione per il 2009 delle somme corrisposte a fronte di risultati aziendali e aumento della produttività dei dipendenti, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Ogni voce potrebbe essere compresa, quindi, purché collegata ad incrementi di produttività, condivisi e perseguiti tra lavoratore e datore. Si tratta di un'apertura che consente di presumere ogni componente aggiuntiva della retribuzione erogata dall'impresa come di per sé virtuosamente riferita a un fatto positivo che è accaduto. In quest'ottica (che ricalca le precedenti circolari ministeriali congiunte n. 49/08 e n. 59/08) rientrano anche: straordinario forfetizzato se incentivante (intero importo corrisposto e valido anche per personale non soggetto a orario di lavoro) che comprenda, non tanto una prestazione extra orario (difficilmente contabilizzabile), quanto la disponibilità del lavoratore a fornirla quando necessario al fine di incrementare la produttività aziendale. E poi superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansioni ed assegni ad personam, se erogati

per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività, purché risultino supportati da idonea documentazione.

Cosa dice la norma

La nuova norma stabilisce che per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali previste dall'art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 126/08. Tali misure si riferiscono alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Le due valutazioni da effettuare sono quindi:

- # sul reddito dell'anno precedente ai fini del superamento della soglia dei 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente che esclude dalla detassazione;
- # sulle somme detassate al 10% ai fini del superamento dei 6.000 euro, oltre i quali la tassazione sarà quella ordinaria.

Come deve procedere il lavoratore

Il lavoratore che è stato occupato per tutto l'anno 2008 presso lo stesso datore di lavoro, non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. Se, invece, il lavoratore nel 2008 ha prestato attività lavorativa presso altri datori, è tenuto a comunicare i redditi percepiti (con modello Cud o con autocertificazione) per consentire all'attuale datore di lavoro la preventiva valutazione del superamento della soglia

di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente). Stesso sistema va adottato nel caso in cui il datore del 2009 sia diverso da quello che ha rilasciato (o che rilascerà) il Cud del 2008: il lavoratore dichiara il reddito percepito nel 2008 (o di non aver percepito reddito) al datore che dovrebbe detassare, questo al fine di consentirgli le verifiche sui limiti di reddito.

Nel corso del 2009, il lavoratore che riceve somme detassate deve comunicare al nuovo datore l'importo delle stesse al fine di verificare la soglia massima dei 6.000 euro.

Il lavoratore che lo ritiene può rinunciare alla detassazione se questa è meno conveniente dell'ordinaria (es. in presenza di oneri da dedurre o detrarre).

La definizione dell'imposta più conveniente (tra ordinaria e 10%) può essere effettuata anche in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).

Come opera il datore di lavoro sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta che ha rilasciato il Cud (o che lo rilascerà) per tutto il 2008, conoscendo la situazione reddituale, può procedere con la detassazione delle eventuali somme rientranti nel punto c) della norma. Negli altri casi (datore diverso, o datore che ha occupato il lavoratore per una sola parte dell'anno), il sostituto attende dal lavoratore la dichiarazione del reddito percepito (o del mancato reddito). Il sostituto potrebbe procedere autonomamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, salvo i conguagli che sono sempre possibili, sia nel corso del rapporto, sia al termine.

Schema riassuntivo per la detassazione dei premi per il 2009

Dati generali:

- #0% Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali
- #Periodo agevolato 1 gennaio / 31 dicembre 2009
- #Esclude i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Dlgs n.165/01 art. 1 comma 2) anche per i rapporti disciplinati da contratti di tipo privatistico
- #Attribuzione a tutti i datori privati (anche non imprenditori)

Limite massimo detassabile 6.000 euro:

- # 6.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali
- #valgono come tetto per ogni lavoratore, infatti tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro
- #la parte che supera i 6.000 euro è soggetta a tassazione ordinaria
- #sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per incrementi di produttività

Reddito massimo del lavoratore 35.000 euro:

- #dal limite dei 35.000 euro riferito al 2008 sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente (rientrano anche i lavoratori che nel 2008 non hanno prodotto reddito)
- #rientrano i redditi di cui all'art.49 Tuir (anche comma 2 pensioni ed equiparati) (**vedi box**)

- #non rileva il superamento del tetto 35.000 nel 2009
- #rilevano anche i redditi prodotti all'estero nel 2008

Dichiarazioni del lavoratore:

- #molte le dichiarazioni da acquisire da parte del datore di lavoro, alcune dovranno essere consegnate spontaneamente dal lavoratore **(vedi box)**
- #restano sempre possibili conguagli ed aggiustamenti (fine anno o fine rapporto)
- #l'applicazione del 10% potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore

Modello Cud per monitorare:

- #l'indicazione separata sul Cud delle somme agevolabili e della relativa tassazione ridotta consentirà i controlli sulla corretta fruizione

Sostituto libero di decidere:

- #il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza

Sostituto applica la detassazione:

- #procede con la tassazione ed attende l'eventuale rinuncia del lavoratore

- #i attiva dal primo periodo di paga utile, ma può conguagliare le differenze in sede di cessazione del rapporto o a fine anno
- #esta sempre possibile l'applicazione in sede dichiarazione dei redditi (possibile la compensazione anche in questa sede)

Verifica delle voci detassabili

Le somme devono esse poste in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Voci **detassabili (vanno intese in senso ampio):**

- # premi di rendimento
- # forme di flessibilità oraria
- # maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo
- # maggiorazioni retributive legate a banca ore (non per permessi in luogo del pagamento delle ore eccedenti)
- # indennità di reperibilità
- # ore di viaggio
- # indennità di disagio
- # indennità e maggiorazioni di turno
- # premi e somme una tantum (se comportano incremento di produttività - lettera c)
- # importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (EET ccnl edilizia) e per analogia anche altri settori (es. metalmeccanici)
- # ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma

- # straordinario forfetizzato se incentivante (intero importo corrisposto e valido anche per personale non soggetto a orario di lavoro)
- # permessi Rol e ferie non fruiti (con i limiti della legge, anche su base periodica per ccnl, anche se su richiesta del lavoratore)
- # premi di presenza
- # premi per il mancato verificarsi di infortuni
- # premi per svolgimento di mansioni promiscue e per intercambiabilità
- # premi consolidati (purché legati alla produttività)
- # premi su vendite legate al fatturato
- # provvigioni
- # quota fissa di un premio composto da parte variabile
- # premi di produttività anche se previsti da ccnl
- # premi consolidati (anche per livelli acquisiti nel tempo)
- # superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività - necessaria idonea documentazione)
- # premi a lavoratori marittimi (anche se la disciplina dell'orario non è contenuta nel Dlgs n.66/03) e, per specifica risposta all'interpello n.27/08, anche per altri settori (es. autotrasporti e aviazione civile)

Voci escluse da detassazione:

- # superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (non erogati per prestazioni oltre l'orario o per incrementi di produttività)
- # somme corrisposte al lavoratore in busta paga in misura fissa su cui il lavoratore ha maturato la legittima aspettativa alla percezione indipendentemente dal collegamento ai risultati aziendali
- # importi stabilmente riconosciuti in forma fissa già entrati nel patrimonio del lavoratore

- # incentivi all'esodo
- # lavoro all'estero (straordinari e premi sono assorbiti dal forfet imponibile)
- # straordinario forfetizzato non incentivante

Caratteristiche delle somme detassabili:

- # devono comportare un incremento di produttività del lavoro e dell'efficienza organizzativa
- # oppure devono risultare legati alla competitività e alla redditività dell'impresa
- # possono essere stabilite in modo unilaterale dal datore di lavoro
- # devono essere documentabili (consigliata comunicazione scritta della motivazione della corresponsione della somma)
- # devono essere riconducibili ad elementi di determinazione periodica anche se le situazioni sono strutturate e consolidate ante legge

non è necessario l'elemento di novità o innovazione rispetto al passato (purché si tratti di risultati positivi ed anche se determinati a livello territoriale) per detassare:

- # incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
- # conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

Criterio di cassa per i premi (punto c della norma):

- per l'applicazione rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme (1 gennaio – 31 dicembre 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi diversi

Compensazioni:

- il 10% si può compensare con altre ritenute alla fonte (dpr n.445/97)

Incrementi di produttività:

- le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, ecc. legati all'andamento economico possono anche essere previsti in modo unilaterale dal datore (purché documentabili),
- per i premi di produttività rileva solo l'erogazione nell'anno 2009 (possono quindi anche riferirsi ad attività prestata in periodi diversi)

Situazioni consolidate:

le somme detassabili previste per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (punto c) della norma

- possono essere previste dal datore in modo unilaterale

- #devono essere documentabili (es comunicazione scritta e motivata al lavoratore)
- #non devono necessariamente essere previste dai cc
- #si può trattare anche di situazioni già strutturate e consolidate ante 29 maggio 2008

Riepilogo dichiarazioni

Dichiarazioni a cura del lavoratore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2008 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2008	Lavoratore con doppio lavoro nel 2008 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2008	Lavoratore che cambia datore nel 2009
Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Dichiara ugualmente la "non percezione di reddito"	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito o la non percezione di reddito	Comunica al nuovo datore l'importo delle somme già detassate (limite max 6.000 euro)

Il lavoratore non può percepire somme detassate superiori a 6.000 euro lordi

Il reddito 2008 di lavoro dipendente del lavoratore non può superare i 35.000 euro

Obblighi del datore

Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2008 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2008	Lavoratore con doppio lavoro nel 2008 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2008	Lavoratore che cambia datore nel 2009
Attende dal lavoratore (o lo richiede) il reddito percepito presso altri datori	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa ad altri redditi di lavoro dipendente	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Il nuovo datore attende dal lavoratore (o lo richiede) l'importo delle somme già detassate

Il sostituto che ha rilasciato il Cud per tutto il 2008 può procedere alla detassazione, salvo rinuncia del lavoratore

Il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza

Articolo 49 Redditi di lavoro dipendente

1.# Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2.# Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a)# le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b)# le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Fonti:

- [#Art. 2 Legge n.126/2008](#)
- [#Art. 5 legge 2/09\(anticrisi\)](#)
- [#Circolare Fondazione Studi n. 6 del 30 giugno 2008](#)
- [#Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49 dell'11 luglio 2008](#)
- [#Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 59 del 22 ottobre 2008](#)

N.B.

Il presente prospetto è stato elaborato tenendo conto delle circolari intervenute a completamento della norma di base sulla detassazione

che comprendeva anche straordinari e lavoro a tempo parziale (legge n.126/08). Tali chiarimenti sono stati applicati alla nuova norma (legge n.2/09) solo per la parte relativa ai premi (lettera c), cioè l'unica ad essere stata prorogata per il 2009.**#**

#